

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale viene istituita la Scuola Superiore Meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a

ordinamento speciale;

VISTO lo Statuto allegato al predetto DM;

VISTO inoltre, l'art. 45, comma 4, del citato Statuto ai sensi del quale, "(...) Nelle more dell'adozione del proprio Albo

ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la

pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II";

VISTA la delibera n. 5 del 27/06/2022 con la quale il Comitato Ordinatore ha deliberato in ordine al numero dei posti di Allievo Ordinario per l'a.a. 2022/2023 da mettere a concorso, alla misura della borsa di studio, all'obbligo di residenzialità, all'esonero dal pagamento della contribuzione universitaria ad eccezione del contributo

regionale, nonché ai benefici connessi allo status di allievo ordinario in linea con le previsioni statutarie;

il Decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n.16 del 01/07/2022 con il quale è stato emanato il bando di concorso per n. 40 posti del Corso Ordinario della Scuola Superiore Meridionale, anno accademico 2022/23 che ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 29/08/2022

alle ore 14:00;

VISTO

VISTO

l'art. 2 del suindicato bando, rubricato "Requisiti di ammissione" che prevede, tra l'altro, ai fini dell'ammissione al concorso, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali, il possesso del

seguente requisito specifico:

a. per i posti del primo anno:

III. non essere stati iscritti per l'anno accademico 2021/2022 o precedenti a una delle seguenti classi di laurea triennale e classi di laurea magistrali a ciclo unico presso università italiane o corsi di laurea analoghi (rispettivamente alle aree di candidatura) presso università straniere;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 2, ai successivi periodi dispone, testualmente, che:

"Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l'eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento. La Scuola si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche dopo la nomina dei vincitori, la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di ammissione alla selezione per la SSM e il possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei requisiti determina l'esclusione dal concorso ovvero, se accertata dopo la nomina dei vincitori, la decadenza dal posto. L'esclusione o la decadenza e le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma scritta

all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.";

CONSIDERATO altresì, che l'art. 3 del citato bando prevede, tra l'altro, l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso,

unitamente agli eventuali allegati richiesti, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica dedicata alla pagina http://pica.cineca.it/ssm/allievi2022/;

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza sopra indicato, risultano essere state presentate n. 117 domande di

partecipazione;

ACCERTATO che i seguenti candidati hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di essere iscritti per l'anno accademico 2021/2022 a una delle classi di laurea triennale e classi di laurea magistrali a ciclo unico presenti

nel bando, presso università italiane o corsi di laurea analoghi (rispettivamente alle aree di candidatura) presso università straniere, in violazione del requisito previsto all'art. 2 del bando di concorso per n. 40 posti del Corso Ordinario della Scuola Superiore Meridionale, anno accademico 2022/23:

Id. domanda Data Di Nascita 925316 08/06/2002

921938	01/02/2002

RITENUTO

pertanto, per il motivo sopra esposto, di dover procedere all'esclusione dal concorso in parola dei suddetti candidati per difetto del requisito specifico prescritto dall'art. 2 del bando di concorso;

DECRETA

ART. 1)

Per la motivazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, i candidati di seguito indicati:

Id. domanda	Data Di Nascita
925316	08/06/2002
921938	01/02/2002

sono esclusi dal concorso pubblico per n. 40 posti del Corso Ordinario della Scuola Superiore Meridionale, anno accademico 2022/23: (cod rif allievi2022) - emanato con decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n.16 del 01/07/2022 - ai sensi dell' art. 2 del suddetto bando;

ART. 2)

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il foro competente è quello di Napoli.

Il Direttore Generale ing. Ferdinando Fisciano